

**AL MINISTERO DELLA DIFESA  
Ufficio Gabinetto del Ministro**

**AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI  
Ufficio Relazioni Sindacali**

OGGETTO: Trattamento alimentare gratuito nell'ambito del Comando Provinciale Carabinieri di Macerata.

Questa Segreteria Regionale, allo scopo di favorire la promozione, la cura e la tutela del benessere del personale, interconnesso quest'ultimo, nella sua accezione più ampia e normativamente orientata, al "benessere organizzativo" che si intende comunemente, la capacità dell'organizzazione di garantire il benessere fisico, psicologico e sociale di tutti i propri militari, con la presente è suo preciso intendimento sollevare la questione relativa alla direttiva del Comando Provinciale di Macerata con protocollo **nr. 294/31-2020 del 29 settembre 2023** avente ad oggetto: *Trattamento Alimentare Gratuito. Intervento del Comandante Provinciale*. (allegato sub. 1), affinché anche codesta Segreteria Nazionale possa assaporarne le questioni oggetto delle osservazioni che andremo a sviluppare qui di seguito.

Lo scopo della **pubblicazione C19** è stato quello di dirimere ogni possibile equivoco, ma di fatto, **ed era solo una questione di tempo**, anche nell'ambito del Comando Provinciale di Macerata, purtroppo, l'argomento che ci occupa è oggetto di discussione per una serie di rappresentazioni e applicazioni, per usare un termine prudente, pressoché individualistiche.

Orbene, secondo una lettura analitica della disposizione del Comandante Provinciale di Macerata, si stanno concretizzando applicazioni diverse.

Andando per ordine non possiamo esimerci nel segnalare queste interpretazioni che di fatto danneggiano i diritti del personale e, da un'attenta analisi delle norme tuttora vigenti, si è potuto addivenire alle seguenti conclusioni:

1. Le fonti normative del trattamento alimentare gratuito (T.A.G.), sono per l'esattezza le seguenti:
  - **la Legge 203/1989;**
  - **il Decreto Interministeriale (Difesa/Economia);**
  - **Art. 546 D. Lgs 66/2010;**
  - **Pubblicazioni Arma C19 N29 che definiscono quanto stabilito dalle precedenti norme.**
  
2. La Legge **203/1989** detta inequivocabilmente le condizioni per la concessione del Trattamento alimentare gratuito (T.A.G.):
  - personale impiegato in Servizi di Ordine Pubblico;
  - personale impiegato in servizi di Istituto tenuto a permanere sul luogo del servizio o che non può allontanarsene per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio;
  - personale impiegato in servizi d'Istituto in località di preminente interesse operativo;

- personale alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l'alloggio collettivo in caserma è specificatamente richiesto ai fini della disponibilità per l'impiego.

Da ciò che si evince già da una primaria lettura della pubblicazione Arma C19, appare evidente che da una parte (art 3 comma 1) si chiarisce tassativamente “Il trattamento alimentare gratuito, indipendentemente dalle modalità di gestione spetta con la sussistenza dei seguenti presupposti e dall'altra se ne limita la fruizione:

- esecuzione di un turno di servizio che copra per intero le fasce orarie 14,00/15,00 e 20,00/21,00;
- impossibilità di allontanarsi dalla caserma. Fermo restando che ai titolari di ASGI non compete il vitto a carico dell'Amministrazione;
- salvo contingenti ed eccezionali situazioni operative che previa autorizzazione dei Comandanti di Reparto impediscono al personale di raggiungere l'alloggio di servizio (tale deroga non si applica per i buoni pasto).

A questo, si aggiunge un altro ma non meno importante passaggio normativo che dovrà essere oggetto di scrupolosa osservanza da parte dei Comandanti di Reparto, ovvero il Comma 3 dell'art 3 del Compendio Arma N19 in cui chiarisce senza ombra di dubbio che “*Il tempo necessario per trasferirsi dalla sede di servizio per la consumazione del vitto, non deve essere computato nell'orario di servizio*”.

Tradotto, significa che nel momento in cui si dovesse stabilire che nei casi in cui non viene riconosciuto il trattamento alimentare gratuito ai possessori di ASGI, si deve altresì garantire loro che il servizio non può avere inizio nell'orario stabilito perché si deve riconoscere, il tempo per raggiungere il posto di lavoro e di effettuare tutti gli adempimenti previsti dal tipo di servizio comandato es: (13,30 TAG e 14,00/20,00 perlustrazione, in questo caso il titolare di alloggio di servizio, lascerà la propria abitazione alle ore 14,00 esatte e non riuscirà ad intraprendere il servizio prima di almeno 10,00/15,00 minuti) creando una moltiplicazione di minuti tolti alla prevenzione dei reati sul territorio.

E ancora, secondo la Pubb. C-19 Cap. XVII – Vettovagliamento, par. 5 punto 2 e la Pubb. N-29 Cap. I Ord. Gen. del Trattamento Alimentare: ...*OMISSIS... al personale che beneficia di alloggio di servizio o abitazione privata presso la sede del reparto o nelle sue immediate vicinanze, il TAG:*

- a. può essere riconosciuto solo eccezionalmente, se impegni istituzionali improcrastinabili o contingenti situazioni operative (valutate dal comandante del reparto) gli impediscano di fruire della pausa per la consumazione del vitto presso la propria abitazione;*
- b. non può comunque essere erogato, in alcun caso, mediante ricorso a esercizi commerciali che distano dalla sede del reparto più dell'abitazione stessa, o mediante buono pasto.*

**Su punto ci si chiede cosa si intenda per IMMEDIATE VICINANZE, nonché sulla contraddizione del medesimo regolamento che in un primo momento indica “l'impossibilità di allontanarsi dalla caserma o dal posto di lavoro per consumare il pasto presso il proprio domicilio”.**

Su quest'ultimo punto appare superfluo ogni altro utile esempio che ne vada a chiarire le difficoltà nella sua materiale applicazione allorché che, nella maggior parte se non la totalità dei casi, i tempi di percorrenza per il tragitto di *andata/ritorno* per raggiungere l'abitazione ubicata nel medesimo comune, anche nelle immediate vicinanze ove è presente la sede di servizio, possono anche superare i 15/20 minuti di percorrenza, vanificando così lo scopo a cui l'interruzione è preordinata, ossia il recupero **fisico e psichico** del lavoratore, il quale, per l'appunto, non può trasformare il tempo ad esso dedicato in una stressante rincorsa per gli spostamenti o trangugiare cibarie in tutta fretta nel costante timore di rientrare in ritardo attesa che la pausa è da intendersi esclusivamente alla “consumazione del pasto”.

Viepiù di quanto di recente osservato dal **T.A.R. Toscana con sentenza nr. 01457/2021 Reg. Provv. Coll. e nr. 01214/2016 Reg. Ric.;** (allegato sub. 2)

- 1. che il buono pasto è un beneficio che viene attribuito allo scopo di far sì che, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, si possano conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore, al quale viene consentita - laddove non sia previsto un servizio mensa – la fruizione del pasto, i cui costi vengono assunti dall'Amministrazione, al fine di garantire allo stesso il benessere fisico necessario per la prosecuzione dell'attività lavorativa, nelle ipotesi in cui l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente stabilito per la fruizione del beneficio (ex multis: Cassazione civ. sez. lav., 14.07.2016 n. 14388);*
- 2. che la natura di tale indennizzo impone quindi che le esigenze essenziali che esso tende a soddisfare (ossia la fruizione del pasto durante la pausa dopo un certo numero di ore lavorate) debbano poter essere soddisfatte, in sua assenza, in termini di effettività e concretezza (T.A.R. Roma, sez. II, 03.11.2009, n. 10767). E ciò esclude, quindi, che la semplice presenza della mensa, nella fattispecie ubicata presso la sede del Comando Intermedio o il fatto che il domicilio del militare si trovi nel medesimo comune possano costituire condizioni idonee al recupero fisico del militare qualora non siano concretamente raggiungibili durante la pausa o per raggiungerli questi debba impiegare tutto il tempo a suo disposizione vanificando gli effetti della interruzione dell'attività lavorativa;*
- 3. che, laddove le fonti normative prevedono, in alternativa al buono pasto, la possibilità di gestione di una mensa, tale locuzione è da intendersi come messa a disposizione del personale nei termini sopra citati, senza che tale concreta fruibilità possa essere irrigidita da "prassi o circolari" che se non modellate su situazioni reali, rischiano di vanificare lo scopo a cui il beneficio è preordinato;*

Orbene, le conseguenti controversie di una direttiva applicata male o in modo troppo personalistico e che ad oggi, solo il **BUON SENSO** ne ha evitato questa nostra riflessione e le conseguenze, purtroppo, che inevitabilmente si ripercuotono inevitabilmente sul personale rappresentato.

Questa Segreteria è fermamente convinta che il **BUON SENSO**, se applicato nelle sue più nobili forme, di certo non deve penalizzare il personale, ma deve garantire un giusto bilanciamento di tutti gli interessi in campo.

Infine, non è altresì condivisibile l'ulteriore assunto secondo cui la normativa applicabile in - *subiecta materia* - siano le **Publicazioni Arma C19 N29** e non quella contenuta nelle Leggi e Decreti di riferimento sopra menzionati. Sul punto giova segnalare che la **Legge 203/1989, il D. Lgs 66/2010 e il Decreto Interministeriale (Difesa/Economia)**, in virtù dei criteri elencati nell'art.

15 delle preleggi al codice civile - in caso di contrasto, prevale, viepiù in forza della sua intrinseca specialità, su fonti di rango inferiore (quali le **Publicazioni Arma C19 N29**), ovvero un atto squisitamente "regolamentare" di rango nettamente inferiore ai predetti ancorché successivi.

In buona sostanza la fonte superiore prevale su quella inferiore e di conseguenza la fonte inferiore non può contraddire quelle superiori. In concreto questo significa che la fonte inferiore che abbia un contenuto contrario a quella superiore è da considerarsi invalida, perché affetta da un vizio e dovrà essere pertanto eliminata, abrogata dall'ordinamento o disapplicata.

A questo punto corre l'obbligo evidenziare che, attraverso i competenti Uffici del Comando Generale, ci sia un definitivo ed incontrovertibile chiarimento ed in buona sostanza comprendere da quale altra fonte normativa siano state tratte queste disposizioni che a nostro avviso non richiamano assolutamente le indicazioni delle prefate disposizioni di Legge.

Pertanto, sulla scorta di tale assunto si chiede che la presente, dopo una attenta analisi di Codesta Segreteria Nazionale, sia portata in discussione al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – S.M. Ufficio Relazioni Sindacali, confidando in un solerte quanto risolutivo intervento.

Nel ringraziare anticipatamente per l'attenzione che verrà riservata alla presente, si porgono distinti saluti.

Roma, 5 dicembre 2023

La Segreteria Nazionale

*La presente ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90, assume carattere di procedimento amministrativo, nell'ambito del quale, la scrivente Associazione, assume la titolarità di una posizione giuridica, in astratto configurabile come interesse legittimo, dal quale ne deriva la possibilità/interesse ad agire in ogni competente sede giustiziale e/o giurisdizionale.*



# LEGIONE CARABINIERI MARCHE

## Comando Provinciale di Macerata

Nr. 294/31-2020 di prot.

Macerata, 29 settembre 2023

**OGGETTO: TRATTAMENTO ALIMENTARE GRATUITO.  
INTERVENTO DEL COMANDANTE PROVINCIALE.**

ALL'UFFICIO COMANDO	SEDE
AL REPARTO OPERATIVO	SEDE
AI COMANDI COMPAGNIA CARABINIERI DI	CAMERINO
	TOLENTINO
	MACERATA
	CIVITANOVA MARCHE
AL RESPONSABILE DELLA SEZIONE DI P.G. CC DI	MACERATA
AL NUCLEO CC ISPETTORATO DEL LAVORO DI	MACERATA

*e, per conoscenza:*

AL GRUPPO CC FORESTALE DI	MACERATA
AL REPARTO CC P.N. "MONTI SIBILLINI" DI	VISSO
ALLA SEZIONE AMMINISTRATIVA	SEDE

1. A seguito del monitoraggio e verifica a campione della contabilità relativa al vettovagliamento, ho rilevato alcune incongruenze, non in linea con le vigenti disposizioni stabilite da una lettura combinata delle pubblicazioni C-19 e N-29.

Al riguardo, per eliminare dubbi ed errate interpretazioni nella materia, riporto le disposizioni più salienti.

2. Il **trattamento alimentare gratuito** (T.A.G.)<sup>1</sup>:

- consiste nell'erogazione di pasti completi a carico dell'amministrazione;
- implica condizioni agevoli e decorose per consumarlo;
- non può essere retroattivo, avendo natura alimentare e non retributiva, anche per i buoni pasto, che costituiscono un servizio sostitutivo di mensa;
- competete, tra gli altri:
  - **al personale impiegato in un turno di servizio che dura almeno un'ora dopo le 14:00 o le 20:00 ed è impossibilitato a consumare il pasto presso la propria abitazione.**

<sup>1</sup> Pubb. C-19, cap. XVII Vettovagliamento, par. 5 e Pubb. N-29 cap. I Ord. Gen. del Trattamento Alimentare, par. 1.1.4. lett.a.

Ne consegue che al **personale che fruisce, nella sede del Reparto o nelle sue immediate vicinanze, di alloggio di servizio o di abitazione privata, il T.A.G.:**

- **può essere riconosciuto solo eccezionalmente**, se impegni istituzionali improcrastinabili o contingenti situazioni operative (*valutate dal comandante del reparto*) gli impediscano di fruire della pausa per la consumazione del vitto presso la propria abitazione;
- **non può comunque essere erogato, in alcun caso, mediante ricorso a esercizi commerciali che distano dalla sede del reparto più dell'abitazione stessa o mediante buoni pasto.**

In tal senso, il militare in s.p.e.<sup>2</sup> abitante presso la sede, che fruisce di alloggiamento di reparto (*cosiddetto "accasermato"*), avrà diritto al T.A.G. **ricorrendo solo i requisiti orari di cui alla lett.d) prima alinea;**

- **a prescindere dal turno di servizio prestato**, sia per i pasti dei giorni feriali, sia per quelli dei festivi, **al personale alloggiato o accasermato nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione** o, comunque, tenuto a non allontanarsi dagli apprestamenti militari per consumare i pasti, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 485 e 591 del T.U.O.M. (*es. allievi degli Istituti di formazione o militari in ferma*).
- e) **il periodo da dedicare alla consumazione del vitto per tutto il personale**, militare e civile, avente diritto al T.A.G. è disciplinato dalla Pubblicazione n. C-19<sup>3</sup>. Più nel dettaglio:
- **per i soli militari impiegati in servizi di tutela dell'ordine pubblico fuori sede**, quando devono consumare il pasto in particolari condizioni di disagio consistenti nel mantenersi a disposizione per l'eventuale impiego d'emergenza, restando in un determinato luogo con lo specifico equipaggiamento al seguito, **il periodo destinato alla fruizione del vitto è pari a 60 minuti e si conteggia, a tutti gli effetti, come attività di servizio;**
  - **per i restanti servizi**, la pausa per la consumazione del vitto è di 30 minuti, con recupero del tempo impiegato, spetta anche nei casi in cui i destinatari non hanno titolo al T.A.G. (*esempio titolari di alloggio di servizio o abitazione privata nelle immediate vicinanze della caserma*) o esprimono la preferenza di proseguire il servizio senza interruzioni;
  - **l'orario della pausa è determinato dal comandante che dispone il servizio**, il quale ha l'onere di organizzare le attività (*e, se necessario, disporre sostituzioni*) affinché risulti **coerente con le ordinarie abitudini alimentari.**
- f) ferma restando la disciplina della pausa di cui al precedente capoverso, **il periodo per la consumazione del pasto non può essere finalizzato ad anticipare il termine dell'attività lavorativa giornaliera<sup>4</sup>.**

3. Tenuto conto di tali disposizioni è evidente che **lo scopo del T.A.G. sia quello di garantire il benessere psico-fisico del militare in servizio**, avendo, **natura alimentare e non retributiva**. E tale assunto è confermato:

---

<sup>2</sup> Servizio permanente effettivo.

<sup>3</sup> Pubb. C-19, capitolo XVII "Vettovagliamento", paragrafo 4.

<sup>4</sup> Pubb. N-29, capitolo I "Ordinamento generale del "Trattamento Alimentare", paragrafo 1.1.3. lett.c


- dall'obbligo di eseguire la pausa anche per i militari non aventi diritto al T.A.G. (*esempio titolari di alloggio di servizio o abitazione privata nelle immediate vicinanze della caserma*) quando sono in servizio durante la fascia oraria garantita (*almeno un'ora dopo le 14:00 o le 20:00*);
- dall'esigenza di individuare la pausa per la sua consumazione affinché:
  - a) risulti coerente con le ordinarie abitudini alimentari;
  - b) non sia finalizzata ad anticipare il termine dell'attività lavorativa.

4. Confido nell'immediata e puntuale applicazione delle suddette disposizioni, evidenziando che:

- il militare di servizio alla caserma presso le Stazioni venga segnato sul memoriale con turno giornaliero dal quale dovrà essere decurtata la pausa di 30 minuti<sup>5</sup>, senza stabilirla preventivamente, così garantendo al militare la possibilità di fruire del vitto in un orario più consono con le ordinarie abitudini alimentari. Nel caso di impedimento per esigenze di servizio, il Comandante consentirà la possibilità di ottenere la sua sostituzione;
- stesso criterio (*libera scelta degli aventi diritto*) sarà adottato anche per la registrazione, sul memoriale informatizzato, dei servizi:
  - a) **interni**;
  - b) **esterni**<sup>6</sup>, in fascia oraria in cui viene acquisito il diritto al T.A.G., anche per quelli composti da militari aventi diritto e non (*esempio titolari di alloggio di servizio o abitazione privata nelle immediate vicinanze della caserma*), la cui pausa sarà documentata sul riquadro 2 dell'Ordine di servizio. Qualora, **per contingenti situazioni operative, nell'orario stabilito al vitto non sia possibile svolgere la pausa, quest'ultima sarà svolta nel momento successivo più favorevole durante il servizio**, registrandola nel riquadro 10.
- **tra i criteri per valutare l'eccezionalità di garantire il T.A.G. anche ai militari non aventi diritto** (*titolari di alloggio di servizio o abitazione privata nelle immediate vicinanze della caserma*), **non potranno essere valutati**:
  - a) **il servizio interno di piantone**;
  - b) **il servizio esterno di pattuglia/perlustrazione**, a meno che durante la fascia oraria di diritto (*almeno un'ora dopo le 14:00 o le 20:00*) e in coerenza con le ordinarie abitudini alimentari dei militari componenti, **siano in atto imprevisti, imprevedibili ed improcrastinabili impegni istituzionali o documentabili contingenti situazioni operative.**

a) L'argomento sia trattato nel corso del prossimo periodo di istruzione periodica.

IL COMANDANTE  
(Col. Nicola Candido)



<sup>5</sup> Secondo la forma di vettovagliamento prevista presso quella sede, rammentando che nel caso di buono-pasto va sempre indicata l'opzione con la decurtazione della pausa di 30 minuti.

<sup>6</sup> Es: 13:30-20:00, andando a decurtare la pausa di 30 minuti, senza precisare l'orario in cui il militare deve eseguirla, che sarà indicata al riquadro 2 dell'Ordine di Servizio.

Publicato il 05/11/2021

N. 01457/2021 REG.PROV.COLL.  
N. 01214/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1214 del 2016, proposto da Marco Biagini, Francesca Trabattoni, Marco Bencivenni, Miriam Santini, Antonino Ingretolli, Alessio Forlani, Fulvio Mattanini, Andrea De Luca, Giovanni Paladino, Giordano Martelli, Gianluca Di Meo, Sonia Gorelli, Fabio Morandini, Carlo Papini, Maria Rosaria Piscopo, Marco Verrilli, Vitantonio Sansò, Massimiliano Campese, Antonio Gandolfo Pepe, Mauro Pieraccini, Tommaso Aprile, Francesco Santoro, Severino Di Nauta, Marco Francini, Bruno Zambon, Manuela Bigoni, Alessandro Baroni, Pamela Laffi, Alessio Magrini, Paolo De Simone, Luca Minandri, Marco Superbi, Giovanna Fea, Filippo Morina, Giuseppe Martino, rappresentati e difesi dagli avvocati Silvia Vitella, Nicola Caselli, con domicilio eletto presso lo studio Nicola Caselli in Firenze, via Montebello n. 76;

*contro*

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze nel cui ufficio in via degli Arazzieri, 4 è ex lege domiciliata;

*e con l'intervento di*



*per l'accertamento:*

del diritto dei ricorrenti a vedersi corrispondere quanto spettante a titolo di buono pasto giornaliero sostitutivo del servizio mensa obbligatoria di cui alla legge n. 203/1989;

e per la condanna al pagamento dell'importo corrispondente al controvalore dei buoni pasto dovuti negli ultimi cinque anni antecedenti al deposito delle istanze di liquidazione dei buoni pasto medesimi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2021 il dott. Raffaello Gisoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, tutti agenti della Polizia di Stato con sedi di lavoro in Firenze presso le caserme di via Zara, via della Casella, via del Visarno, piazza San Giovanni e piazza dei Ciompi, affermano di essere impiegati in servizi esterni ed interni con turnazione di almeno sei ore articolata in orari che non consentirebbero loro di fruire delle mense convenzionate di via Baldinucci, via Alamanni e via Mannelli, in quanto dislocate in punti della città non facilmente raggiungibili e destinate a dipendenti pubblici la cui pausa pranzo ricade tra le ore 12,30 e le ore 14,30.

Gli stessi ritengono, pertanto, di aver diritto alla fruizione dei buoni pasto alternativi alla mensa obbligatoria e chiedono che venga loro ristorato il danno derivante dalla loro mancata fruizione negli ultimi 5 anni.

Costituitasi in giudizio l'Avvocatura ha eccepito l'inammissibilità del ricorso cumulativo e nel merito la insussistenza della condizione prevista dal

combinato disposto dell'art. 61 comma 2 del dpr 254/99 e dell'art. 2 comma 1 della L. 203/1989 per la concessione del buono pasto giornaliero: vale a dire la impossibilità di gestire una mensa in via diretta o mediante appalto.

L'assunto sarebbe stato ribadito nella circolare della Questura fiorentina del 9 giugno 2009 la quale avrebbe specificato che il cd. ticket restaurant potrebbe essere fruito solo qualora si verifici la doppia condizione della impossibilità del rientro nel domicilio e della assenza nell'ambito del territorio comunale di una mensa gestita in forma diretta o convenzionata.

Nel caso di specie l'impossibilità del rientro a domicilio sarebbe riferibile solo agli agenti che risiedono fuori Firenze mentre l'altro presupposto mancherebbe del tutto, essendo ubicate nel medesimo comune ben 4 mense fruibili dagli appartenenti alla Polizia di Stato.

Afferma ancora l'Avvocatura che sulla scorta dei rilievi da essa effettuati sulla scorta delle mappe digitali l'accesso a tali mense negli orari stabiliti non sarebbe affatto precluso né dai turni di servizio né dai tempi di percorrenza.

L'eccezione di inammissibilità è stata respinta con sentenza parziale n. 613 del 2019 con la quale è stata altresì disposta una verifica demandata al Corpo dei Vigili urbani del Comune di Firenze che solo dopo numerosi solleciti è stata depositata in giudizio.

Nel merito il ricorso è fondato.

Il buono pasto è un beneficio che viene attribuito allo scopo di far sì che, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, si possano conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore, al quale viene così consentita - laddove non sia previsto un servizio mensa - la fruizione del pasto, i cui costi vengono assunti dall'Amministrazione, al fine di garantire allo stesso il benessere fisico necessario per la prosecuzione dell'attività lavorativa, nelle ipotesi in cui l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente stabilito per la fruizione del beneficio (ex multis: Cassazione civ. sez. lav., 14/07/2016 n.14388).

La natura di tale indennizzo impone quindi che le esigenze essenziali che esso tende a soddisfare (ossia la fruizione del pasto durante la pausa dopo un certo numero di ore lavorate) debbano poter essere soddisfatte, in sua assenza, in termini di effettività e concretezza (T.A.R. Roma, sez. II, 03/11/2009, n.10767). E ciò esclude, quindi, che la semplice presenza di una o più mense nel territorio cittadino o il fatto che il domicilio del lavoratore si trovi nel medesimo comune possano costituire condizioni idonee al recupero fisico del dipendente qualora non siano concretamente raggiungibili durante la pausa o per raggiungerli questi debba impiegare tutto il tempo a sua disposizione vanificando gli effetti della interruzione dell'attività lavorativa.

Sicché, laddove le fonti normative prevedono, in alternativa al buono pasto, la "possibilità" di gestione di una mensa tale locuzione deve essere intesa come messa a disposizione del personale di una mensa fruibile nei termini di cui si è detto, senza che tale concreta fruibilità possa essere irrigidita da prassi o circolari che se non modellate su situazioni reali rischiano di vanificare lo scopo a cui il beneficio è preordinato.

Muovendo da tali assunti ermeneutici il Collegio ha disposto una verifica tesa appunto ad appurare i tempi necessari per raggiungere con i mezzi pubblici da ciascuna caserma ove i ricorrenti prestavano servizio: a) la sede della mensa più vicina operante nei cinque anni precedenti la proposizione del ricorso e tenendo conto delle chiusure intervenute medio tempore e degli eventuali servizi convenzionati; b) il domicilio di ciascun ricorrente qualora sita nel Comune di Firenze.

L'esito della verifica, eseguita in termini particolarmente curati e puntuali, è stato, in sintesi, che solo in pochissimi casi si sono registrati tempi inferiori ai 30 minuti (e comunque sempre superiori ai 16/20 minuti con i mezzi pubblici).

Lo stesso verificatore ha quindi osservato che, considerando il tempo necessario per accedere ai carrelli (o preparare le pietanze per chi tona a casa) e per consumare il pasto, il rispetto dei tempi di rientro sarebbe impossibile o

comunque molto difficoltoso. Dovendosi peraltro in tale valutazione tener conto che la pausa lavorativa, essendo preordinata al recupero fisico e psichico del dipendente, non può trasformarsi in una stressante rincorsa del tempo nella quale questi dovrebbe cronometrare gli spostamenti o trangugiare cibarie in tutta fretta nel costante timore di rientrare in ritardo.

Il diritto al buono pasto deve essere pertanto riconosciuto.

Con riguardo ai turni di lavoro effettuati da ciascuno dei ricorrenti nell'ultimo quinquennio il Collegio aveva demandato all'Amministrazione (che può fornire facilmente tali dati anche in maniera aggregata) la documentazione relativa.

L'inadempimento, per asserite ragioni di servizio, di tale incumbente non preclude tuttavia l'apprestamento di una adeguata tutela potendo il giudicante pronunciare una condanna mediante criteri ai sensi dell'art. 34 comma 4 c.p.a. Sicché, in ottemperanza alla presente sentenza il Ministero intimato dovrà corrispondere ai ricorrenti una somma pari al valore di un buono pasto per tutte quelle giornate lavorative in cui gli stessi hanno eseguito turni di lavoro che avrebbero dato loro diritto alla fruizione della mensa. E ciò per il quinquennio precedente alla notifica del ricorso.

Le somme in tal modo determinate andranno maggiorate degli interessi legali dal dovuto al saldo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie condannando il Ministero intimato al pagamento a ciascun ricorrente delle somme da determinarsi secondo i criteri di cui in motivazione.

Condanna altresì il Ministero resistente al pagamento delle spese legali che liquida in Euro 3.000 oltre IVA e c.p.a. e alle spese di verifica che si liquidano in Euro 3.500.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021

con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Raffaello Gisondi**

**IL PRESIDENTE**  
**Roberto Pupilella**

**IL SEGRETARIO**